SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1967, 952, 1534, 1552, 1674, 1792, 1800 e 1837-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comunicato alla Presidenza il 12 febbraio 1987

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna
(n. 1967)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 settembre 1986, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati Camera nn.* **1753, 3103, 3184, 3314** *e* **3327**)

d'iniziativa dei deputati PATUELLI (1753); BARBERA, PIRO, CODRIGNANI, FERRI, FINCATO GRIGOLETTO, BOSI MARAMOTTI, LODI FAUSTINI FUSTINI, OLIVI, SARTI Armando e ZANGHERI (3103); TESINI, ANDREATTA e CASINI Pier Ferdinando (3184); BERSELLI (3314); GUERZONI (3327)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 settembre 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Con tributi ad enti - Istruzione superiore e università)

e per i disegni di legge

Concessione di un contributo per il quadriennio 1985-1988 all'Università di Bologna per il finanziamento delle celebrazioni in occasione del IX Centenario della sua fondazione (n. 952)

d'iniziativa del senatore MALAGODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1984

Concessione di un contributo straordinario all'Università di Bologna per le celebrazioni del IX Centenario della sua fondazione (n. 1534)

d'iniziativa dei senatori RUBBI, BERLANDA, SPITELLA e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1985

Finanziamenti privati per il nono centenario dell'Ateneo di Bologna (n. 1552)

d'iniziativa dei senatori PASQUINO e CAVAZZUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1985

Concessione di un contributo dello Stato per la celebrazione del IX centenario dell'Università di Bologna (n. 1674)

d'iniziativa dei senatori MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1986

Concessione di un contributo per il quinquennio 1987-1991 alla Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione (n. 1792)

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1986

Celebrazione del nono centenario dell'Università di Bologna (n. 1800)

d'iniziativa sei senatori GUALTIERI e FERRARA SALUTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1986

Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione (n. 1837)

d'iniziativa dei senatori VECCHI e COVATTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1986

---

dei quali la Commissione propone l'assorbimento

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1967:

(Estensore PASQUINO)

12 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1967, esprime parere favorevole, rilevando che l'articolo 6 introduce una norma di carattere singolare.

sul disegno di legge n. 952:

(Estensore BRUGGER)

19 febbraio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 952, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

sul disegno di legge n. 1534:

(Estensore SAPORITO)

30 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1534, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che venga riformulato l'articolo 3, la cui attuale formulazione dà luogo a sperequazioni rispetto alla disciplina vigente per altre fondazioni, laddove la materia in oggetto necessita di una regolamentazione di carattere generale.

Con riguardo all'articolo 2, lettera *e*), la Commissione rileva che non si tratta di contratti di insegnamento assimilabili a quelli previsti dalla legislazione generale sulla docenza universitaria.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sui disegni di legge nn. 1967, 1552, 1674, 1800:

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

25 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1967, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

L'articolo 7 sia così sostituito:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per il 1987, in lire 3 miliardi per il 1988 ed in lire 5 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Conseguentemente, all'articolo 1 sostituire le cifre: « 1986-1988 » con le altre: « 1987-1989 »; al comma 2 dell'articolo 2, la cifra: « 1988 » con l'altra: « 1989 » e, infine, al comma 1 dell'articolo 5, le cifre: « 1986, 1987 e 1988 » con le altre, rispettivamente: « 1987, 1988 e 1989 ».

Sui disegni di legge nn. 1552, 1674 e 1800, la Commissione esprime un parere favorevole a condizione che essi rimangano nell'alveo finanziario indicato dal disegno di legge n. 1967, con le condizioni sopra riportate.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del IX centenario della sua fondazione è concesso alla Università degli studi di Bologna « Alma Mater Studiorum » un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel triennio 1986-1988.

Art. 2.

1. Il contributo di cui al precedente articolo è devoluto:

a) ad iniziative riguardanti: l'organizzazione e l'attuazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di manifestazioni, celebrazioni, congressi, seminari e convegni di studio e attività editoriali; le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei; la storia delle organizzazioni studentesche; i rapporti tra università e società civile; aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

b) al recupero (anche edilizio), al restauro, al riordino ed alla collocazione in idonee sedi di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, ed in genere culturale, dell'Università di Bologna e alla sua apertura ed esposizione al pubblico nonchè ad iniziative divulgative e didattiche, anche attraverso l'allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione presso la pubblica opinione del ruolo scientifico dell'Università;

c) al finanziamento di un Seminario internazionale permanente sulla formazione superiore degli studenti e sul rapporto tra definizione dei *curricula* e processi dell'innovazione, e all'organizzazione di periodici « Colloqui internazionali sulla didattica universitaria e sulla condizione giovanile », con particolare attenzione per le università dei Paesi in via di sviluppo. Nell'ambito della

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del IX centenario della sua fondazione è concesso alla Università degli studi di Bologna « Alma Mater Studiorum » un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel triennio 1987-1989.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è devoluto:

a) ad iniziative riguardanti: l'organizzazione e l'attuazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari e convegni di studio e attività editoriali; le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei; la storia delle organizzazioni studentesche; i rapporti tra università e società civile; aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

b) *identica*;

Soppressa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

organizzazione e della gestione di tali iniziative dovrà essere garantita una partecipazione della componente studentesca;

d) all'istituzione in Bologna di un Centro internazionale di ricerca sulla storia delle università, della scienza e delle istituzioni di alta cultura;

e) all'erogazione di premi annuali intitolati all'« Alma Mater Studiorum » da erogarsi a ricercatori particolarmente meritevoli che non abbiano superato il 40° anno di età, secondo criteri di rotazione disciplinare determinati dal Senato Accademico.

2. Per il finanziamento del Centro internazionale di cui alla lettera *d*), per lo svolgimento del Seminario e dei Colloqui di cui alla lettera *c*) e per quanto previsto dalla lettera *e*) del precedente comma è disposto, a partire dall'esercizio 1988, uno stanziamento annuo di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

1. È istituito un Comitato promotore composto dal Ministro della pubblica istruzione, che lo presiede, dai Ministri per la ricerca scientifica e per i beni culturali e ambientali, dal presidente della regione Emilia-Romagna, dal sindaco di Bologna e dal rettore dell'Università di Bologna, con il compito di formulare indirizzi generali per la ripartizione del contributo di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Per potenziare lo scambio di ricercatori e di esperienze scientifiche tra le università italiane e straniere, nonchè per svolgere opera di formazione permanente ai più alti livelli scientifici e didattici, l'Università

(*Segue*: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) all'istituzione presso l'Università di Bologna di un Centro internazionale di ricerca sulla storia delle università, della scienza e delle istituzioni di alta cultura;

d) all'erogazione di premi intitolati all'« Alma Mater Studiorum » da erogarsi a studiosi italiani e stranieri particolarmente meritevoli.

Soppresso.

Art. 3.

1. È istituito un Comitato promotore composto dai Ministri della pubblica istruzione, che lo presiede, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali ed ambientali, o da loro delegati, dal presidente della regione Emilia-Romagna, del sindaco di Bologna e dal rettore dell'Università di Bologna, con il compito di formulare indirizzi generali per la ripartizione del contributo di cui all'articolo 1.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di Bologna è autorizzata a costituire, con enti pubblici e privati, un consorzio operante secondo le norme del codice civile.

2. Il consorzio ha sede presso l'Università di Bologna e, per l'assolvimento delle proprie finalità, si avvale della consulenza di un comitato scientifico costituito: dal presidente della Conferenza europea dei rettori, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dal presidente della Conferenza italiana dei rettori, dal rettore dell'Università di Bologna e da tre scienziati, italiani o stranieri, nominati, rispettivamente, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro per la ricerca scientifica e dal Segretario internazionale Premi Nobel.

3. Il consorzio stipula convenzioni con università straniere e attribuisce a studiosi stranieri di comprovata competenza scientifica contratti di diritto privato per il potenziamento della ricerca e dell'insegnamento nell'Ateneo di Bologna.

4. Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ai conferenti capitali e beni a fondazioni, anche di nuova costituzione, che abbiano ad oggetto attività di ricerca scientifica destinate ad utilizzare, in via prevalente, personale e strutture di ricerca dell'Università di Bologna, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 6.

Art. 5.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per una somma pari a 3 miliardi di lire per il 1986, 3 miliardi di lire per il 1987 e 4 miliardi di lire per il 1988.

2. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilità pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della

(*Segue: Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per una somma pari a 3 miliardi di lire per il 1987, 4 miliardi di lire per il 1988 e 3 miliardi di lire per il 1989.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidità di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2, purchè non eccedenti il 30 per cento del totale, possono essere utilizzate dall'Università di Bologna, sentito il Comitato promotore, per il potenziamento di strutture di ricerca in settori in cui l'Università stessa si è distinta nei secoli.

Art. 6.

1. I legati e le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuate, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dell'Università di Bologna per le celebrazioni del suo IX centenario, sono esenti dalle imposte di successione e donazione e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Sono altresì soggette alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 50.000.

2. Le liberalità a favore dell'Università di Bologna, effettuate nel periodo e per i fini di cui al comma precedente, sono deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dal secondo comma, lettera *c*), dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione.

3. Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Bologna nel periodo e per i fini di cui al primo comma sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purchè risultino da idonea documentazione.

(*Segue: Testo proposto dalla Commissione*)

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2, purchè non eccedenti il 30 per cento del totale, possono essere utilizzate dall'Università di Bologna, sentito il Comitato promotore, per il potenziamento di strutture di ricerca.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 3 miliardi per il 1986, in lire 3 miliardi per il 1987 e in lire 4 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1986 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. All'onere annuo di 1 miliardo di lire, derivante dall'attuazione del secondo comma dell'articolo 2, si provvede, per il 1988, a carico della corrispondente quota dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856, voce « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore », dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986.

(*Segue*: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stabilito in lire 3 miliardi per il 1987, in lire 4 miliardi per il 1988 e in lire 3 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Soppresso.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 952

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MALAGODI

Articolo unico.

All'Università degli studi di Bologna è concesso per il quadriennio 1985-1988 un contributo annuo di lire 750 milioni, per l'organizzazione e l'attuazione, in occasione del IX Centenario della sua fondazione, di manifestazioni, seminari, congressi, convegni di studio, atti a celebrare in modo adeguato l'importante evento, nonchè per il recupero, il riordino ed il restauro di materiale storico e museografico relativo all'attività svolta dall'Ateneo stesso.

Detto contributo è iscritto in un apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE n. 1534

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUBBI ED ALTRI

Art. 1.

Nella ricorrenza del IX Centenario della nascita dello « Studium Bononiae » che si celebrerà nel 1988, è autorizzata la concessione all'Università degli studi di Bologna di un contributo di lire 10 miliardi nel triennio 1986-88, per la costituzione, anche in concorso con enti pubblici e privati, di una Fondazione per la promozione degli alti studi in Bologna.

Art. 2.

La Fondazione, in particolare, curerà le seguenti iniziative:

a) cerimonie celebrative solenni, congressi e seminari di studio dedicati a diverse discipline umanistiche e scientifico-tecnologiche, nonchè alla storia dell'Ateneo bolognese e alle sue relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei;

b) organizzazione, con scadenza annuale, di « colloqui internazionali sulla didattica universitaria e la condizione giovanile », quale contributo di idee e di progetti alla riqualificazione del sistema universitario italiano;

c) restauro dei musei universitari e riordino del relativo materiale, con l'allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione del ruolo scientifico dell'Università presso la pubblica opinione;

d) costituzione di un museo della ricerca e della scienza, con annesso un centro per lo studio della storia dell'Università e l'approfondimento dei suoi compiti nella nascente « società dell'informazione »;

e) possibilità di attribuzione a personalità italiane e straniere di alta competenza scientifica di contratti a carattere pluriennale per aree disciplinari da rafforzare o da sviluppare per il potenziamento della ricerca e dell'insegnamento nell'Ateneo di Bologna.

Art. 3.

Ai contributi devoluti alla Fondazione da persone fisiche e giuridiche per le iniziative di cui al precedente articolo 2 è concessa la deducibilità rispettivamente dell'imponibile IRPEF e IRPEG.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per il 1986, in lire 3.000 milioni per il 1987 e in lire 4.000 milioni per il 1988, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE n. 1552

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PASQUINO E CAVAZZUTI

Art. 1.

Le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuate a partire dalla data di approvazione della presente legge e fino al 30 giugno 1988 a favore dell'Università di Bologna per la celebrazione del suo novecentesimo anniversario sono esenti dalle imposte di successione e donazione, dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 50.000.

Le liberalità fatte a favore dell'Università di Bologna, nel periodo e per i motivi di cui al comma precedente, sono deducibili dal reddito d'impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dal secondo comma, lettera *c*), dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al reddito d'impresa dell'anno di imputazione.

Sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purchè risultino da idonea documentazione, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Bologna nel periodo e per i fini di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

L'Università di Bologna è autorizzata a creare nuovi posti di professore ordinario per insegnamenti in settori non previamente ricoperti, con finanziamenti appositi di cui all'articolo 1, per un periodo di tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni. I nuovi posti di professore ordinario debbono essere ricoperti per metà da docenti stranieri.

DISEGNO DI LEGGE n. 1674

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCHIO ED ALTRI

Art. 1.

In occasione della celebrazione del IX centenario della fondazione della Università di Bologna è concesso un contributo straordinario di lire 11 miliardi per il triennio 1986-1988.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1, che è erogato in tre rate — la prima di lire 3 miliardi nel corso del 1986, la seconda di lire 4 miliardi nel corso del 1987 e la terza di lire 4 miliardi nel corso del 1988 —, è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 costituisce un fondo speciale denominato « IX centenario della Università di Bologna » ed è gestito, secondo norme dettate da apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, da un comitato denominato « Universitas magistrorum et scholarium Bononiae » con sede a Bologna, presieduto dal rettore magnifico di quella Università e composto da cinque membri, scelti nel suo seno dal senato accademico della stessa Università, nonchè dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal sindaco del comune di Bologna, da tre rappresentanti del corpo studentesco eletti dalle « Universitas scholarium » secondo le norme trecentesche per la nomina del « rector scholarium », che saranno riprodotte da un decreto emanato dal rettore magnifico della Università di Bologna.

Art. 4.

Il comitato « Universitas magistrorum et scholarium Bononiae » previsto dall'articolo 3 è preposto alla ideazione, gestione ed organizzazione delle celebrazioni del IX centenario della Università di Bologna e a tal fine nomina commissioni per le singole iniziative o sottocommissioni di studio o di gestione, che devono direttamente rispondere del loro operato al comitato medesimo.

Art. 5.

Il fondo speciale di cui all'articolo 3 può essere integrato da altri contributi, lasciti e liberalità effettuati da privati, società o enti, anche finalizzati a singoli progetti.

Art. 6.

Dal 1° gennaio 1986 e fino al 31 dicembre 1988 tutti i contributi, lasciti e liberalità effettuati a favore del fondo di cui all'articolo 3 da privati, società, enti e simili sono esenti da ogni imposta e non concorrono a costituire imponibile per gli eroganti, limitatamente all'anno del conferimento.

Art. 7.

Il fondo di cui all'articolo 3 è utilizzato per:

a) il recupero edilizio ed il restauro conservativo delle istituzioni museali, storico-archivistiche, bibliotecarie della Università, per il recupero dei materiali didattici, storico-scientifici, artistici in esse contenuti, nonchè per l'apertura al pubblico delle stesse e per iniziative divulgative e didattiche atte a far conoscere ai cittadini la loro realtà e la loro storia;

b) la realizzazione di convegni, congressi, manifestazioni solenni, celebrazioni storiche, nonchè di seminari sulle diverse discipline umanistiche e scientifiche sviluppate sia in passato che attualmente dalla Università di Bologna;

c) convegni e celebrazioni atti a ricordare lo spirito e la storia delle organizzazioni studentesche dai « clerici vagantes » alla goliardia;

d) la creazione di un Istituto universitario internazionale permanente con sede in Bologna per lo studio della storia di quella Università e dei suoi riflessi sul mondo universitario e sulla cultura e la scienza in generale;

e) la creazione di un Segretario permanente universitario con sede in Bologna, presieduto e costituito dal rettore magnifico di quella Università, di cui devono comunque far parte il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per i beni culturali e ambientali, il sindaco del comune di Bologna e tre rappresentanti della « Universitas scholarium » eletti annualmente secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3, che convochi e riunisca ogni anno i rettori di tutte le università del mondo per dibattere i problemi universitari internazionali e per coordinare e promuovere la ricerca scientifica e gli studi umanistici.

Il Ministro degli affari esteri assume le opportune iniziative affinchè il Segretariato di cui alla precedente lettera *e*) sia posto sotto l'egida dell'ONU e dell'UNESCO.

Art. 8.

Il Segretario permanente di cui alla lettera *e*) dell'articolo 7 assegna ogni biennio a far tempo dal 1988 un premio a docenti o ricercatori universitari per ciascuna branca rappresentata dalle facoltà presenti nella Università di Bologna, denominato « Alma mater studiorum Bononnia ». Tale premio può essere conseguito da studiosi di tutto il mondo che non abbiano alla data del conferimento compiuto il quarantesimo anno di età e che risultino dipendenti o contrattisti di università pubbliche o private, ma delle quali venga riconosciuta la legittimità del titolo accademico conseguito.

Art. 9.

I finanziamenti necessari per le finalità di cui alla lettera *e*) dell'articolo 7 e all'articolo 8 sono reperiti:

a) per il 1988, mediante prelievo dal fondo costituito in base all'articolo 3;

b) per il 1989 e per gli anni successivi, da uno stanziamento di lire 750.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e mediante elargizioni e liberalità che seguiranno il regime fiscale di cui all'articolo 5;

c) per gli anni successivi al 1989, i predetti importi di lire 750.000.000 sono rivalutati, con base 1989, secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita.

DISEGNO DI LEGGE n. 1792

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI ED ALTRI

Art. 1.

1. In occasione del VI centenario della sua fondazione all'Università degli studi di Ferrara è concesso, per il quinquennio 1987-1991, un contributo annuo di seicento milioni.

2. Detto contributo è devoluto per:

a) l'organizzazione e l'attuazione di seminari, congressi, convegni di studio, manifestazioni e per attività editoriali;

b) il recupero, il riordino ed il restauro di materiale storico, artistico, archivistico e museografico relativo all'attività svolta dall'Ateneo;

c) il recupero, il restauro e la conservazione di edifici di interesse storico ed artistico di proprietà dell'Ateneo.

Art. 2.

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 1991, tutte le donazioni di beni mobili ed immobili, tutti i contributi e tutte le altre liberalità effettuate a favore dell'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione sono esenti dal pagamento di ogni imposta e possono essere interamente dedotti dal reddito imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche dell'anno cui si riferiscono.

Art. 3.

1. Lo stanziamento annuo di lire 600 milioni di cui alla presente legge è iscritto in un apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'anno 1987 e fino all'anno 1991.

DISEGNO DI LEGGE n. 1800

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUALTIERI E FERRARA SALUTE

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del nono centenario della sua fondazione, che si celebrerà nel 1988, è concesso all'Università degli studi di Bologna, « Alma Mater Studiorum », un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel triennio 1986-1988.

Art. 2.

1. Il contributo di cui al precedente articolo è devoluto:

a) all'organizzazione e all'attuazione di manifestazioni, celebrazioni, congressi, seminari e convegni di studio e ad attività editoriali, anche in collaborazione con università o enti di ricerca italiani e stranieri, dedicati alla storia dell'Ateneo bolognese e alle sue relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei;

b) al recupero (anche edilizio), al restauro, al riordino e alla collocazione in idonee sedi di materiale storico, artistico, archivistico e museografico dell'Università di Bologna, nonchè all'apertura al pubblico delle stesse e ad iniziative divulgative e didattiche, anche attraverso l'allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione del ruolo scientifico dell'Università presso la pubblica opinione;

c) al finanziamento di un Seminario internazionale permanente sulla formazione superiore degli studenti e sul rapporto tra definizione dei *curricula* e processi dell'innovazione, e all'organizzazione, con cadenza annuale, di « Colloqui internazionali sulla didattica universitaria e la condizione giovanile », di concerto con la Conferenza dei rettori delle università italiane;

d) all'istituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla storia delle università e delle istituzioni di alta cultura, in consorzio con le principali università europee.

2. Per il finanziamento del Centro e per l'effettuazione del Seminario e dei Colloqui di cui alla lettera *c*) del comma 1 è disposto, a partire dall'esercizio 1988, uno stanziamento annuo di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

1. È costituito un Comitato scientifico composto: dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato; da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri; dal presidente dell'Accademia dei Lincei; dal presidente della Conferenza dei rettori; dal rettore dell'Università di Bologna; da tre alte personalità della cultura, nominate, su proposta del rettore dell'Università di Bologna, dal Consiglio dei Ministri; da tre alte personalità della cultura, nominate rispettivamente dal comune di Bologna, dalla provincia di Bologna e dalla regione Emilia-Romagna.

2. Il Comitato dovrà svolgere una funzione di indirizzo generale sulla ripartizione dei fondi e sulla loro utilizzazione, in relazione ai fini prefissati.

Art. 4.

1. Al servizio dell'università italiana e per potenziare lo scambio di ricercatori e di esperienze scientifiche con le università europee e di tutto il mondo, nonchè per svolgere opera di formazione permanente ai più alti livelli scientifici e didattici, è costituita una Fondazione per la promozione degli alti studi.

2. La Fondazione ha sede presso l'Università di Bologna e ad essa è preposto un Comitato scientifico costituito: dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato, dal Ministro per la ricerca scientifica

e tecnologica o da un suo delegato, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dal presidente della Conferenza dei rettori, dal rettore dell'Università di Bologna e da due rettori eletti dalla Conferenza dei rettori.

3. La Fondazione, che ha autonomia gestionale e contabile, può attribuire a studiosi stranieri di comprovata competenza scientifica contratti di diritto privato in aree disciplinari da sviluppare per il potenziamento della ricerca e dell'insegnamento nell'Ateneo di Bologna e in altri atenei italiani.

Art. 5.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per una somma pari a 4 miliardi per il 1986, 4 miliardi per il 1987 e 2 miliardi per il 1988.

2. Agli impegni, liquidazione e pagamenti provvede il rettore in deroga alle norme di contabilità pubblica vigenti e secondo norme disposte entro il termine perentorio di sessanta giorni con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidità di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari in ordine alla destinazione dei fondi ed alle modalità del loro uso.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate dal Comitato per il potenziamento di strutture di ricerca in settori in cui si è distinta, nei secoli, l'Università di Bologna.

Art. 6.

1. Le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuate a partire dalla data di approvazione della presente legge e fino al 31 ottobre 1988, a favore dell'Università di Bologna per la celebrazione del suo novecentesimo anniversario, sono esenti dalle imposte di successione e donazione, dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 50.000.

2. Le liberalità fatte a favore dell'Università di Bologna, nel periodo e per i motivi di cui al comma precedente, sono deducibili dal reddito d'impresa oltre la misura del 2 per cento prevista dalla lettera *c*), secondo comma, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al reddito d'impresa dell'anno di imputazione.

3. Sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purchè risultino da idonea documentazione, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università nel periodo e per i fini di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE n. 1837

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VECCHI E COVATTA

Art. 1.

1. In occasione del VI centeniario della fondazione della Università di Ferrara è concesso al predetto Ateneo un contributo di 3 miliardi di lire.

2. Tale somma è ripartita in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991, da iscriversi in apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è devoluto per:

a) l'organizzazione e l'attuazione di congressi, seminari, convegni di studio, iniziative per valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'Università;

b) il recupero, il restauro, il riordino di materiale storico, artistico, scientifico relativo all'attività svolta dall'Ateneo;

c) la conservazione e il restauro di edifici di interesse storico ed artistico di proprietà dell'Università.

Art. 3.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 1991, tutte le donazioni di contributi finanziari e di beni, e ogni altra liberaltà effettuata a favore dell'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione sono esenti dal pagamento di ogni imposta e sono detratte dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche.